

## IL TRUST RICONOSCIUTO IN ITALIA PROFILI CIVILISTICI E TRIBUTARI

Studio realizzato dal Gruppo di lavoro presso la Direzione delle Entrate dell'Emilia Romagna con la partecipazione di componenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, del Collegio dei Ragionieri di Bologna, del Consiglio Notarile di Bologna e dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna.

## IL TRUST RICONOSCIUTO IN ITALIA - PROFILI CIVILISTICI E TRIBUTARI -

*Sommario: Inquadramento civilistico. - Inquadramento tributario: - 1. Imposte indirette: - 1.1. Imposta di registro 1.1.1. Atto istitutivo di trust 1.1.2. Atto dispositivo: trasferimento dei beni nel trust 1.1.3. Trasferimento dei beni in trust ai beneficiari 1.1.4. Successione di trustees 1.1.5. Successione di guardiani 1.1.6. Acquisti e vendite durante la vita del trust - 1.2 Imposte ipotecarie e catastali - 2. Imposte dirette: 2.1. Trasferimento dei beni al trust 2.2. Redditi prodotti dai beni in trust: soggettività passiva 2.3. Residenza fiscale del trust 2.4. Somme trasferite, periodicamente o non, ai beneficiari 2.5. Cessione di beni in trust 2.6. Compensi percepiti dal trustee - 3. Altre tipologie ricorrenti di trusts riconosciuti in Italia -*

### Inquadramento civilistico

I trusts volontariamente istituiti sono l'unica categoria di trusts ammessa nel nostro ordinamento, nonostante l'esperienza dei paesi di *Common Law* rechi anche altre categorie di trusts.

Questo istituto ha acquisito un diritto di cittadinanza grazie alla *Convenzione sulla Legge Applicabile ai trusts e sul loro Riconoscimento*, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia con la legge 9 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

In linea di massima la struttura dei trusts é la seguente: un rapporto in virtù del quale un dato soggetto, denominato *trustee*, al quale sono attribuiti i diritti ed i poteri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato *disponente* (o *settlor*), per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico, nell'interesse di uno o più *beneficiari* o per un fine specifico.

Può anche essere nominato un *guardiano* (o *protector*) che ha il compito di controllare che l'operato del *trustee* sia volto a perseguire lo scopo del *trust*.

La dottrina più accreditata ha definito il modello di *trust* convenzionale con l'aggettivo *amorfo* poiché in esso non sono contenute disposizioni sostanziali uniformi volte a dare una compiuta definizione dell'istituto.

In altri termini la Convenzione indica i requisiti minimi affinché si possa affermare di essere in presenza di un *trust* (art. 2) e cioè: il rapporto giuridico in base al quale un soggetto, *disponente*, si spoglia della proprietà di parte o di tutti i suoi beni, con atto tra vivi o *mortis causa* e li pone sotto il controllo di un *trustee*; l'obbligo di questi di amministrarli nell'interesse di una o più persone (*beneficiary* - *beneficiari*) o per un fine specifico.

La struttura del *trust* della Convenzione può quindi così riassumersi:

- i *beni in trust* costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello del *trustee* e del *disponente*;
- i *beni in trust* sono intestati al *trustee* o ad altro soggetto sempre per conto di questi: quindi il *trustee* è legittimato a pubblicare, nei Registri Immobiliari o dei Mobili Registrati dello Stato, l'esistenza del *trust* (art. 12);
- il *trustee* ha l'obbligo e il potere di amministrare i *beni in trust* secondo le disposizioni contenute nell'atto istitutivo di *trust*;
- il *disponente* può riservarsi certi diritti e poteri e sia questi, sia il *trustee* stesso, possono essere i beneficiari del *trust*; comunque, non possono coesistere le tre figure in un solo soggetto.

Si comprende ora cosa si intenda con *amorfo*: un *trust* sostanzialmente privo di contenuti sul piano teorico così da essere facilmente adattabile agli ordinamenti di *Common Law* ed a quelli di *Civil Law*, quale il nostro.

L'effetto più importante prodotto dall'istituzione di un *trust* è rappresentato dalla segregazione patrimoniale per la quale i beni posti in *trust*, da chiamarsi a tutti gli effetti *beni in trust*, costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del *disponente* e del *trustee*. Ne deriva, quale principale conseguenza, che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i *beni in trust*.

La segregazione fa sì che i *beni in trust* non possano essere aggrediti dai creditori personali del *trustee*, del *disponente* e dei *beneficiari* ed il loro eventuale fallimento non vedrà mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i *beni in trust*. Sono beni a tutti gli effetti "blindati".

I *beni in trust* risultano quindi efficacemente sottoposti ad un vincolo di destinazione (in sostanza sono destinati al raggiungimento dello scopo prefissato dal *disponente* nell'atto istitutivo) e ad un ulteriore vincolo di separazione (cioè sono giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del *disponente* sia da quello del *trustee*).

Da ultimo si rammenta che il *trust*, proprio per gli effetti immediati che produce, non può esistere senza proprietà e i beni futuri non possono esserne oggetto.

Uno dei punti di più difficile comprensione è rappresentato dalla dicotomia fra legge applicabile e riconoscimento.

Si può comprendere questo passaggio se si tiene presente che l'Italia non ha una norma di diritto positivo che dia disciplina all'istituto del *trust*.

Da tale fatto consegue che la legge applicabile ad un atto di *trust* non possa mai essere quella italiana, mentre è senz'altro l'Italia lo Stato dove si chiederà il riconoscimento dell'atto.

In pratica succede che un *trust* posto in essere secondo la Convenzione, regolato da una legge straniera rispetto all'ordinamento dove se ne richiede il riconoscimento, deve essere riconosciuto valido e produttivo di effetti nello Stato dove in

concreto deve operare. Ciò produce ovviamente la contemporanea sinergia della legge dello Stato estero richiamata, in qualità di legge applicabile, delle norme inderogabili e dei principi di ordine pubblico dello Stato dove il *trust* è riconosciuto.

L'art. 11 della Convenzione prevede il riconoscimento per ogni *trust* costituito in conformità ad una legge specifica; tale riconoscimento non è però obbligatorio, posto che il successivo art. 13 riconosce il potere, allo Stato che dovrebbe provvedere al riconoscimento, di rifiutarlo se gli elementi costitutivi del *trust*, all'infuori della legge regolatrice richiamata, rimandano ad un diverso ordinamento che non conosca l'istituto.

Questa eventualità è prevista dalla Convenzione per salvaguardare la sovranità dello Stato chiamato al riconoscimento.

Al contrario, infatti, è possibile e lecito, proprio in base alla Convenzione, procedere al riconoscimento di un *trust* interno, intendendosi con ciò un *trust* i cui elementi costitutivi siano tutti nazionali (*trustee*, *disponente*, *beneficiari* e *beni in trust* italiani) con unico e necessario elemento di estraneità, per le ragioni suddette, la legge applicabile, ad esempio quella inglese.

Nell'ipotesi in cui un *trust*, oltre alla legge applicabile, abbia anche altri elementi di estraneità, quali beni esteri o beneficiari o disponenti, non rientra fra i *trusts* interni, ma è un *trust* che è sempre riconosciuto nel nostro ordinamento per effetto del Diritto Internazionale Privato (D.I.P.) e della Convenzione.

Teoricamente lo Stato italiano potrebbe non riconoscere un *trust* interno, argomentando semplicemente in base alla facoltà riconosciuta dal citato articolo 13.

A parere, invece, della dottrina, ed anche di alcune isolate decisioni giurisprudenziali, prima fra tutte quella del Tribunale di Bologna, I sez. vg. del 28 aprile 2000, ciò deve escludersi.

Se, infatti, fosse negata validità ai *trusts* interni, regolati da legge straniera, si arriverebbe al paradosso per il quale sarebbe obbligatorio riconoscere in Italia *trusts* istituiti da stranieri, aventi ad oggetto beni siti in Italia e regolati da una legge estera, e, al contrario, negare riconoscimento al *trust* costituito da cittadino italiano, con evidenti profili di incostituzionalità ex art. 3 della Costituzione.

Al fine di favorire il riconoscimento, la Convenzione detta all'art. 15 una serie di clausole di salvaguardia, riconducibili alle norme di applicazione necessaria, relative alla legge applicabile, alle norme di ordine pubblico interno dello Stato che provvederà al riconoscimento ed infine, alle cosiddette norme di ordine pubblico internazionale (artt. 15, comma 1, e 16, in combinato disposto con l'art. 17 della legge 31 maggio 1995 n. 281 recante "Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale privato", e l'art. 18 della Convenzione).

La mancata modifica di alcune norme interne in materia di tipicità dei diritti reali e di trascrizione ha comportato problemi interpretativi in materia di proprietà e trascrizione.

La tipicità del diritto di proprietà e dei diritti reali minori è da tempo oggetto di dibattito e discussione, ben prima dell'avvento del *trust*.

Al riguardo si rileva come istituti da poco vigenti nel nostro ordinamento, quali su tutti la *multiproprietà*, hanno già efficacemente iniziato un'opera di demolizione di tale principio.

A questo logico passaggio se ne deve aggiungere un altro: il *trust* non dà luogo in alcun modo ad uno sdoppiamento del diritto di proprietà.

I *beni in trust* sono solo e soltanto del *trustee* con un vero e proprio trasferimento avente natura reale.

Allo stesso modo però il *trustee* subisce una compressione del suo diritto di godimento dei *beni in trust* del tutto legittimato dall'art. 832 c.c. ai sensi del quale: "*Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo...*".

E difatti il godimento sui *beni in trust* effettuato dal *trustee* - legittimo titolare degli stessi - altro non è che un diverso modo di godere e disporre dei suoi beni, che la legge gli riconosce, come diritto soggettivo assoluto, proprio nel disposto dell'art. 832.

In altri termini, mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, l'esercizio di tale diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto istitutivo.

Ma tale limitazione ha la sua fonte in un legittimo atto di autonomia negoziale del *trustee*, che acconsente a divenire tale con atto frutto della sua libera volontà dispositiva, meritevole di protezione nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 1322 c.c. L'art. 12 della Convenzione consente al *trustee* di richiedere la trascrizione dei *beni in trust* nella sua qualità di *trustee*, a meno che ciò non sia incompatibile con l'ordinamento giuridico.

In sintesi si può concludere che:

- 1) l'atto di *trust* conferisce beni in proprietà al *trustee*;
- 2) tale proprietà è piena nella titolarità del diritto, ma limitata nell'esercizio, che è finalizzato al raggiungimento dello scopo perseguito dal *disponente* con l'istituzione del *trust*;
- 3) i *beni in trust* sono a tutti gli effetti segregati dal patrimonio del *trustee* e di tale separazione, ai fini della protezione dei terzi, del disponente e dei beneficiari, deve essere data menzione nella nota di trascrizione, risultando altrimenti vanificato il fine supremo della trascrizione stessa;
- 4) la trascrizione deve essere effettuata perché una norma internazionale speciale concede alla parte il potere di richiederla e, altresì, perché il *trust* produce parte degli effetti tipici dei contratti di cui agli artt. 2643 e ss. c.c.

## Inquadramento tributario

### PREMESSA

I *trusts* possono essere utilizzati per una molteplicità di scopi. Da ciò consegue che la casistica dei *trusts* è talmente variegata da impedire categorizzazioni assolute e da rendere inidonea qualsiasi proposta interpretativa unitaria.

Pertanto, il presente studio si riferisce soltanto alle tipologie di *trusts* più frequenti, ossia a quei *trusts* (*inter vivos*), in cui i beneficiari siano determinati o determinabili, quali, ad esempio, i *trusts* di famiglia, i *trusts* discrezionali o, più in generale, i *trusts* liberali.

Per le altre tipologie, la soluzione più adeguata e fiscalmente corretta dovrà essere individuata di volta in volta sulla base di un'attenta analisi del singolo caso, tenendo presente che l'assenza di una disciplina civilistica e tributaria dell'istituto non sempre consente il rispetto di singole disposizioni normative: tuttavia, la soluzione andrà ricercata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento tributario.

## **1. Imposte indirette**

### **1.1.- Imposta di registro**

La struttura giuridica del *trust* pone in evidenza che i momenti impositivi che assumono rilievo agli effetti delle imposte indirette sono:

- l'atto istitutivo;
- l'atto dispositivo;
- eventuali operazioni compiute durante la vita del *trust*;
- il trasferimento ai beneficiari.

Nell'ambito delle tipologie di *trusts* individuate si è tenuto conto che, ai fini dell'imposta di registro, ciò che rileva sono gli effetti degli atti posti in essere, come peraltro previsto dall'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Pertanto, il trasferimento dei beni dal disponente al *trustee* e da questi ai beneficiari, pur se realizzati con atti distinti, sono espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale al beneficiario.

#### **1.1.1. Atto istitutivo di *trust***

E' l'atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire un *trust*. Se redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata sarà assoggettato ad imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, escluse le procure, non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

#### **1.1.2. Atto dispositivo: trasferimento dei beni nel *trust***

E' l'atto con il quale il disponente trasferisce, a titolo gratuito, i beni in *trust* al *trustee*, il quale avrà l'obbligo di amministrarli e gestirli per uno scopo specifico o per beneficiare terzi che possono essere indicati nell'atto o la cui individuazione può essere lasciata all'apprezzamento dello stesso *trustee* (cosiddetti *trusts* discrezionali).

Nonostante la natura gratuita di tale atto traslativo, si ritiene che nei confronti del *trustee* non si realizzi alcuna attribuzione liberale da parte del disponente, atteso che, proprio per la posizione segregata dei beni trasferiti, lo stesso *trustee* non ottiene alcun arricchimento sostanziale del suo patrimonio.

Pertanto, qualora l'atto abbia ad oggetto beni o diritti per i quali sia prevista la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, si renderà applicabile l'art. 11, Tariffa parte prima, del DPR. n. 131/1986.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento dei beni al *trust* avvenga direttamente con l'atto istitutivo di *trust*, l'imposta di registro di cui all'art. 11 sopra richiamato sarà applicabile una sola volta.

Si osserva, peraltro, che se il disponente è un imprenditore o un professionista e trasferisce beni relativi all'impresa o alla professione, si realizza l'ipotesi di destinazione dei beni stessi a finalità estranee all'esercizio d'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, di cui all'art. 2, comma 2, n. 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che detti trasferimenti, ferma restando l'applicazione dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, saranno assoggettati ad Iva.

#### **1.1.3. Trasferimento dei beni in *trust* ai beneficiari**

Se lo scopo perseguito dal disponente attraverso il *trust* è quello di devolvere il patrimonio a soggetti terzi, beneficiari finali, il trasferimento dei beni dal *trustee* ai predetti soggetti rappresenta la realizzazione di finalità di natura liberale che trovano la loro fonte nella volontà del disponente. Si configura una sorta di liberalità indiretta che, quindi, costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione nei confronti dei beneficiari finali, ove ne ricorrano le condizioni. Occorrerà, pertanto, avere riguardo al rapporto intercorrente fra i beneficiari e il disponente al fine di verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

#### **1.1.4. Successione di *trustees***

Al *trustee* nominato con l'atto istitutivo di *trust* possono succedergli altri. Ciò in seguito a morte, revoca o sostituzione. Poiché in tal caso la titolarità dei beni in *trust* deve essere trasferita al nuovo *trustee*, qualora si sia in presenza dei presupposti di registrazione dell'atto, si renderà applicabile, come per il primo atto, l'imposta di registro in misura fissa di cui all'art. 11 della Tariffa parte prima, del citato D.P.R. n. 131/1986.

#### **1.1.5. Successione di guardiani**

Tale figura, prevista da quasi tutte le leggi regolatrici del *trust*, come detto in precedenza, ha il compito di vigilare sulla puntuale realizzazione del *trust* e sulla scrupolosa osservanza dell'atto istitutivo. Pur non avendo poteri di iniziativa sul *trust*, ha, tuttavia, ampi poteri di intervento e di veto. Qualora, infatti, si verifichi che le decisioni del *trustee* ledano i diritti dei beneficiari o violino gli obblighi di buona amministrazione, il guardiano può anche chiedere ed ottenere la sostituzione del *trustee*. Anche rispetto a eventuali successivi atti di nomina di tale figura valgono le considerazioni sopra esposte per il *trustee*.

#### **1.1.6. Acquisti e vendite durante la vita del *trust***

Durante la vita del *trust*, il *trustee* può compiere operazioni utili per la gestione del patrimonio. Eventuali atti di acquisto o vendita di beni saranno soggetti alle ordinarie imposte di registro, con le aliquote proprie dei beni oggetto delle predette operazioni, salva l'applicazione dell'IVA nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 633/1972.

## 1.2 - Imposte ipotecarie e catastali

Le imposte ipotecarie e catastali, se dovute, si rendono applicabili sia in relazione agli atti di trasferimento dal disponente al *trustee*, in misura fissa, sia in relazione ai successivi atti traslativi effettuati dal *trustee* in favore dei beneficiari, in misura proporzionale, secondo la disciplina per esse prevista dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.

## 2. Imposte dirette

Dal punto di vista dell'imposizione diretta le problematiche essenziali che presenta il *trust* riguardano:

- il trasferimento dei beni al *trust*;
- i redditi prodotti dai beni in *trust*: soggettività passiva del *trust* o del *trustee*;
- la residenza fiscale del *trust*;
- il trattamento fiscale dei frutti e delle somme trasferite, periodicamente o non, ai beneficiari;
- la cessione dei beni durante la vita del *trust*;
- il trattamento dei compensi percepiti dal *trustee*.

### 2.1. Trasferimento dei beni al *trust*

Il trasferimento dei beni al *trust* può essere causa generatrice di fattispecie reddituali, con conseguenze diversificate a seconda della tipologia di bene e del soggetto che effettua il trasferimento (soggetto non imprenditore o soggetto imprenditore).

Si osserva, infatti, come la qualifica di imprenditore rilevi in maniera significativa, ove il trasferimento riguardi beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali).

Con il trasferimento dei beni al *trust*, infatti, come ampiamente illustrato in precedenza, gli stessi escono dalla disponibilità del precedente titolare e, pertanto, quest'ultimo perde il diritto di proprietà.

Tale effetto, ove i singoli beni siano beni d'impresa, comporta per il disponente imprenditore il sorgere di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione ai sensi delle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché l'assoggettamento ad IVA in ragione del dettato dell'art. 2, comma 2, n. 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, ai fini delle imposte sul reddito, il trasferimento di beni merce comporterà il sorgere di un componente positivo qualificabile come ricavo d'esercizio ai sensi dell'art. 53, comma 2, del TUIR, in quanto i beni sono destinati a finalità estranee all'impresa.

L'importo da assoggettare ad imposizione sarà quantificato sulla base del valore normale dei beni stessi, determinato secondo le modalità previste dell'art. 9, comma 3, del TUIR.

Per contro, in caso di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni patrimoniali dell'impresa), il loro trasferimento potrà generare plusvalenze rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. d) del TUIR.

Anche in tali fattispecie il valore da prendere a riferimento per il calcolo della plusvalenza è il valore normale di cui al citato art. 9, comma 3.

Diversamente, nel caso di soggetto non imprenditore, - o, comunque, nel caso di beni che non rientrano tra quelli indicati dall'art. 77, comma 1, del TUIR -, il trasferimento di beni al *trust* è irrilevante dal punto di vista reddituale in quanto, sulla base delle disposizioni di cui al successivo art. 81, il semplice trasferimento di beni, senza corrispettivo, non realizza alcuna fattispecie impositiva, nemmeno qualora *trustee* sia un soggetto imprenditore.

Per quest'ultimo, infatti, non si avranno sopravvenienze attive ex art. 55, comma 3 lett. b) del TUIR in quanto i beni trasferiti in *trust* non si confondono con il patrimonio dell'imprenditore (*trustee*) ma, come visto in precedenza, costituiscono un patrimonio separato sia da quello del *trustee* che da quello del disponente.

Un'ipotesi che deve essere esaminata con particolare attenzione è il trasferimento dell'intera azienda in *trust*: gli aspetti fiscali che sono coinvolti devono, infatti, essere interpretati alla luce dell'art. 54, comma 5, del TUIR nella parte in cui prevede che non costituisce realizzo di plusvalenze il trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito effettuato a favore di familiari; in tal caso l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Con l'art. 3, c. 25 lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha modificato l'originario testo dell'art. 54 del TUIR inserendo la disposizione in esame, il legislatore ha inteso riconoscere neutralità fiscale ai passaggi generazionali delle imprese, rinviando la tassazione delle plusvalenze latenti al momento del loro effettivo realizzo.

La *ratio* della norma ci consente di poter ritenere che, anche nel caso di trasferimento dell'azienda in *trust*, si conservi la neutralità fiscale a condizione che il *trustee* assuma l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente e che il beneficiario finale sia familiare del disponente (non è rilevante, invece, che il *trustee* sia familiare del disponente).

Il trasferimento dell'azienda al *trust*, infatti, non deve far perdere di vista che il disegno complessivo che il disponente intende realizzare vede come momento finale quello del passaggio definitivo al beneficiario.

Peraltro la particolarità dell'operazione presuppone che in entrambi i passaggi (dal disponente al *trustee* e da quest'ultimo al beneficiario) vi sia continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.

Pertanto, se il beneficiario è familiare del disponente ed assume l'azienda agli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo al *trustee*, non può ritenersi realizzata alcuna plusvalenza, secondo il disposto dell'art. 54 citato.

Ove ciò non accada, e quindi il *trustee* o il beneficiario assumano l'azienda a valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti in capo al loro dante causa, non potrà trovare applicazione la norma in esame e si realizzeranno plusvalenze tassabili secondo gli ordinari principi.

## 2.2. Redditi prodotti dai beni in *trust*: soggettività passiva

Sul piano fiscale occorre individuare la titolarità del reddito prodotto dai beni e dalle attività trasferite dal disponente al *trustee*: l'alternativa è tra tassazione in capo al *trust* o in capo al *trustee*, non essendo ipotizzabile individuare il soggetto passivo nel beneficiario o nei beneficiari, che hanno mere aspettative sui beni del *trust*.

La scelta non può che avvenire in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), tenendo presenti le caratteristiche strutturali dei *trusts*.

Capacità contributiva che, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, significa disponibilità dei mezzi necessari a far fronte al prelievo tributario, ossia attitudine, idoneità alla contribuzione e che presuppone come requisito necessario la capacità economica, senza peraltro che i due concetti si identifichino.

Come rilevato in dottrina, dal punto di vista costituzionale, la soggettività passiva d'imposta può essere attribuita a colui e solo a colui al quale è imputabile, ovvero giuridicamente riferibile, la manifestazione di forza economica assunta dal legislatore tributario a presupposto d'imposta.

Si è detto che in forza del trasferimento originario i beni in *trust* costituiscono un patrimonio segregato a tutti gli effetti sia da quello residuo del disponente sia da quello del *trustee*.

Ma il *trustee* è proprietario a tutti gli effetti di tali beni. I beni in *trust*, infatti, sono solo e soltanto del *trustee* con un vero e proprio trasferimento di natura reale. Allo stesso tempo, però, il *trustee* subisce una compressione del suo diritto di godimento dei beni in *trust*, in quanto l'esercizio del diritto di proprietà è limitato al perseguimento degli scopi indicati dal disponente nell'atto istitutivo.

Quindi il *trustee* non può godere dei beni in *trust*, non può trarre da essi alcun vantaggio né incremento patrimoniale, non dispone e non può disporre della forza economica da essi ritraibile: in sintesi non esprime, relativamente ai beni in *trust*, capacità contributiva propria.

Capacità contributiva manifesta, invece, nell'organizzazione dei beni in *trust*, che ha appunto la possibilità di adempiere l'obbligazione tributaria disponendo della forza economica tassata. Si tratta di vedere adesso a quale prelievo debba essere sottoposto in capo al *trust* il reddito prodotto dai beni e dalle attività in *trust*, considerato che nel nostro sistema il reddito è tassato, generalmente, al momento della sua produzione.

Il *trust*, inteso come struttura patrimoniale segregata, può essere considerato soggetto passivo IRPEG, quale organizzazione non appartenente ad altri soggetti ai sensi dell'art.87, comma 2 del TUIR.

L'art. 87 individua, al comma 1, quattro categorie di soggetti passivi IRPEG, e, al comma 2, specifica, con norma residuale, che tra gli enti diversi dalle società si comprendono anche le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei cui confronti il presupposto d'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo.

Il *trust* è, con tutta evidenza, un fenomeno organizzativo, di grande spessore in alcuni casi, più tenue in altri. Ma comunque un profilo organizzativo non manca mai perché il *trustee* deve pur sempre tenere, e conseguentemente gestire, i beni in *trust* separati dai propri. Ciò, però, ai fini tributari non è sufficiente, in quanto l'art. 87, comma 2 del TUIR richiede:

- a) che l'organizzazione non appartenga ad altri soggetti passivi d'imposta;
- b) che il presupposto d'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo.

Entrambi questi requisiti sono presenti.

Relativamente al primo, va ribadito che l'organizzazione non appartiene, cioè non è riferibile, sotto il profilo dei poteri di amministrazione e di disposizione in cui essa si struttura, ad un altro soggetto passivo proprio perché, come già visto, i beni in *trust* sono sottoposti ad un doppio vincolo: di segregazione (cioè sono giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del disponente sia da quello del *trustee*) e di destinazione (in quanto destinati al raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente nell'atto istitutivo).

Relativamente al secondo, la specifica capacità contributiva che i *trusts* esprimono è riferibile, in termini di unitarietà e autonomia, all'organizzazione in seno alla quale il reddito si è prodotto.

In conclusione è il *trust* il soggetto passivo dei redditi prodotti dai beni in esso costituiti ovvero delle attività per mezzo degli stessi esercitate. Né a contrastare tale conclusione può valere l'obiezione che il *trust* non è soggetto giuridico, considerato che l'ordinamento tributario già conosce come soggetto passivo d'imposta entità di fatto come la stabile organizzazione.

Nell'ambito dell'art. 87 del TUIR il *trust* va considerato come ente non commerciale. La tassazione avviene, analogamente a quanto accade per le persone fisiche, secondo le regole proprie delle categorie di appartenenza di ciascun reddito.

L'adempimento dell'obbligazione tributaria è a carico del *trustee*.

Qualora il *trustee* sia un *trustee* professionale terrà una contabilità separata di ciascun *trust* che amministra. A supporto di essa può essere opportuno che il *trust* sia dotato di un Libro degli eventi, tenuto e aggiornato dal *trustee*, sul quale verranno annotate tutte le vicende e le modifiche che si verificano durante la vita del *trust*, come ad esempio il cambiamento della legge applicabile, la nomina e la revoca di guardiani, *trustee* e beneficiari (se nominati).

Qualora il *trustee* professionale sia costituito in forma societaria (*trust company*), è preferibile che i beni in *trust* siano iscritti tra i Conti d'ordine e non nell'Attivo patrimoniale, proprio perché beni che il *trustee* possiede "in qualità di *trustee* del *trust*" e quindi con gli speciali vincoli di cui si è detto.

Inoltre, ai fini della Dichiarazione Modello Unico, se *trustee* è una *trust company*, sarà il suo legale rappresentante a inserire i propri dati e a firmare la dichiarazione aggiungendo alla propria firma la dicitura "nella sua qualità di *trustee* del *trust* X".

Naturalmente se il *trustee* amministra più *trusts* dovrà presentare una Dichiarazione per ciascun *trust*.

Alla luce di quanto sopra a ciascun *trust* dovrà essere attribuito un codice fiscale e, ove ne ricorrano i presupposti, una partita IVA.

### 2.3. Residenza fiscale del *trust*

Per determinare se un *trust* sia o meno residente fiscalmente in Italia, occorre fare riferimento all'art. 87, comma 3 del TUIR.

Secondo tale disposizione si considerano residenti in Italia, ai fini delle imposte sui redditi, le società ed enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Trattasi di criteri alternativi per cui basta la presenza di una sola delle tre condizioni previste perché la società (o l'ente) sia considerata fiscalmente residente in Italia.

Nel caso specifico del *trust*, essendo inapplicabile la nozione di sede legale, soccorreranno la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale.

Il primo criterio (sede dell'amministrazione) sarà certamente utile per certi tipi di *trusts* in cui lo scopo perseguito richiede strutture organizzative idonee (dipendenti, locali, ecc.). In mancanza, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con la residenza (fiscale) del *trustee*. Infatti, l'amministrazione e la gestione dei beni in *trust* sono riservate al *trustee*, per cui se vi è un solo *trustee* è allo Stato dove risiede cui occorre fare riferimento; se invece vi sono più *trustees* con residenze in Stati diversi, bisognerà fare riferimento al luogo in cui organizzano i loro incontri e prendono le decisioni relative ai beni in *trust*.

In presenza di più *trustees* residenti in Italia (e tutti con uguali poteri), ove non soccorra il criterio dell'amministrazione, bisognerà fare riferimento al criterio dell'oggetto principale.

Il secondo criterio (l'oggetto principale), fortemente legato alla tipologia del *trust*, può creare talvolta problemi.

Se infatti tale criterio è facilmente individuabile rispetto ad un *trust* avente ad oggetto un patrimonio immobiliare sito in un unico Stato, non altrettanto può dirsi per i *trusts* con patrimoni mobiliari o misti (in parte mobiliari in parte immobiliari) o solo immobiliari quando però gli immobili siano situati in Stati diversi.

In queste ipotesi si farà riferimento allo Stato dove si trovano le attività di maggior rilievo, facendo quindi riferimento, per determinare l'oggetto principale, alla prevalenza quantitativa della effettiva e concreta attività esercitata.

Una volta rilevata la sussistenza della residenza fiscale in Italia, per la presenza dell'uno o dell'altro dei criteri sopra analizzati, il *trust* residente, per il principio della tassazione del reddito mondiale (*world wide taxation*), verrà tassato su tutti i redditi ovunque prodotti (in Italia e nel mondo) ai sensi degli articoli 108 e segg. del TUIR.

Mentre il *trust* non residente verrà tassato, in base agli articoli 20 e 112 del TUIR, solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Si rammenta inoltre che l'art.58, comma 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manca, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Il domicilio fiscale del *trust* determinerà l'Ufficio competente per eventuali attività di controllo.

### 2.4. Somme trasferite, periodicamente o non, ai beneficiari

Durante la vita del *trust* è frequente che vengano corrisposte, in misura periodica o meno, delle somme al beneficiario; sotto tale profilo bisogna chiedersi se le stesse possano configurare redditi tassabili in capo a quest'ultimo ovvero se non abbiano alcuna valenza reddituale.

La soluzione deve tener conto della natura di dette somme ed in particolare se le stesse derivino da semplici smobilizzi del patrimonio del *trust* non inquadrabili in nessuna delle fattispecie reddituali indicate dall'art. 6 del TUIR (es., vendita di un quadro).

In tale ipotesi, infatti, la cessione di beni non genera alcuna fattispecie reddituale in capo al *trust* (soggetto d'imposta, come detto in precedenza) e quindi il successivo passaggio delle somme al beneficiario non costituirà per quest'ultimo fattispecie imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Più articolato è invece l'aspetto delle somme che vengono corrisposte al beneficiario che non derivano da smobilizzi patrimoniali non imponibili (es., locazioni di immobili, utili d'impresa, smobilizzi patrimoniali rientranti nell'art. 81 del TUIR, ecc.); sul punto infatti non è da trascurare che un'eventuale imposizione anche in capo al beneficiario può generare ipotesi di doppia imposizione, in contrasto con quanto disposto dall'art. 127 del TUIR.

Inoltre è da considerare anche l'eventuale rilevanza che può assumere l'esistenza di un obbligo, in capo al *trustee*, di trasferire al beneficiario determinate somme periodiche, in quanto, è stato sostenuto in dottrina che solo nel caso di erogazioni discrezionali da parte del *trustee* al beneficiario non possa configurarsi in capo a quest'ultimo alcuna ipotesi reddituale.

Nel caso in cui sia previsto nell'atto istitutivo del *trust* che al beneficiario vengano corrisposte, periodicamente o meno, delle somme di denaro (e quindi quest'ultimo vanti un vero e proprio diritto a ricevere dette somme), si realizzerebbe in capo al beneficiario il presupposto per l'applicazione delle imposte sul reddito.

Al riguardo deve invece ritenersi che, in tutte le ipotesi innanzi delineate, il presupposto impositivo si realizza esclusivamente in capo al *trust*, non potendo ritenersi che l'esistenza di un obbligo in capo al *trustee* di trasferire al beneficiario determinate somme possa modificare la soggettività passiva del *trust* ed i relativi obblighi fiscali.

In entrambe le ipotesi, peraltro, potranno trovare applicazione, ai fini dell'imposizione indiretta, le imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, ove si realizzino le fattispecie delineate dall'art. 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

## 2.5. Cessione di beni in *trust*

La cessione dei beni durante la vita del *trust* non presenta particolari problemi applicativi nel settore delle imposte sul reddito, in quanto la disciplina fiscale sarà quella ordinariamente applicabile per le specifiche operazioni poste in essere.

In particolare, qualora le cessioni di beni siano poste in essere nell'esercizio dell'impresa, la relativa disciplina fiscale sarà quella specifica per le singole tipologie di beni (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali), con la conseguenza che potranno realizzarsi componenti positive di reddito (ricavi d'esercizio, plusvalenze) ovvero componenti negative (minusvalenze).

Nel caso di cessioni di beni non effettuate nell'esercizio dell'impresa potranno realizzarsi le fattispecie reddituali previste dall'art. 81 del TUIR ovvero fattispecie non rilevanti dal punto di vista fiscale in quanto non inquadrabili in nessuna delle ipotesi previste dal citato art. 81 (es., vendita di un quadro). Peraltro deve ritenersi che per il calcolo della plusvalenza - nel caso di beni trasferiti al *trust*, anche successivamente all'istituzione dello stesso - dovrà farsi riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al *trustee* non interrompe il decorso del quinquennio; nel caso, invece, di cessioni di beni acquistati dal *trust* dovrà farsi riferimento al prezzo pagato.

## 2.6. Compensi percepiti dal *trustee*

L'atto istitutivo di *trust* può prevedere la corresponsione periodica di compensi a favore del *trustee*; tale particolarità non modifica la natura gratuita dell'atto di *trust*.

Detti compensi assumono rilevanza ai fini dell'imposizione sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto in relazione alla qualifica professionale del *trustee*; in particolare:

- se l'attività di *trustee* è connessa allo svolgimento dell'arte o della professione, ovvero dell'impresa, le somme corrisposte avranno la natura di compensi o ricavi, da assoggettare a tassazione secondo gli ordinari principi;
- se, invece, i suddetti compensi non sono inquadrabili nell'attività di lavoro autonomo o d'impresa, saranno imponibili, ai soli fini dell'imposizione diretta, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera l) del TUIR, in quanto relativi ad assunzioni di obblighi di fare.

## 3. Altre tipologie ricorrenti di *trusts* riconosciuti in Italia

Un'ipotesi particolare di *trust* di scopo è costituita dai cosiddetti "*charitable trusts*" o *trusts* caritatevoli che permettono di realizzare scopi di rilevanza sociale anche attraverso il compimento di attribuzioni liberali a soggetti bisognosi di sostegno economico. In tale tipologia di *trust* gli eventuali beneficiari non sono individuabili in maniera distinta, tuttavia, poiché l'intento liberale perseguito dal disponente trova la sua realizzazione nella costituzione stessa del *trust*, l'attribuzione dei beni si configura come liberalità e si renderà applicabile, nei confronti del *trust*, l'imposta sulle donazioni così come disciplinata dall'art. 13, comma 2, della citata legge n. 383/2001 (imposta sui trasferimenti ordinariamente applicabile per le operazioni a titolo oneroso se il valore dei beni supera l'importo di € 180.759,91, con le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso).

Altra ipotesi ricorrente è quella di *trusts* di garanzia. In tal caso si renderà applicabile all'atto di *trust* l'imposta fissa di registro di cui all'art. 11, Tariffa parte prima, del D.P.R. n. 131/1986, in quanto, perseguito lo scopo per il quale il *trust* è stato istituito, i beni in *trust* ritornano al disponente.

Si ritiene opportuno evidenziare che in relazione alle predette tipologie le considerazioni svolte ai fini dell'imposizione diretta rimangono immutate.